

D.d.s. 17 febbraio 2016 - n. 1013

Approvazione del «Piano regionale di controllo e certificazione della rinotracheite infettiva bovina (IBR)» e contestuale revoca del d.d.s. 17 maggio 2007, n. 5080

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SANITÀ VETERINARIA  
E TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE

Viste:

- la direttiva 1997/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
- la direttiva 2003/43/CE del Consiglio del 26 maggio 2003 recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
- la decisione della commissione 2004/558/CE del 15 luglio 2004 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni stati membri;

Visti:

- il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196 recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»;
- il d.lgs. 27 maggio 2005, n. 132 «attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina»;

Dato atto che l'infezione da BHV - 1, agente eziologico della rinotracheite bovina infettiva, comporta rilevanti danni sanitari ed economici per gli allevamenti, con ripercussioni sia sulla libera movimentazione e commercializzazione degli animali e del materiale seminale, sia sulla produttività degli allevamenti da latte;

Preso atto che le autorità competenti regionali possono attuare misure di controllo ed eradicazione volte ad ottenere zone del territorio a «basso rischio» o «indenni» dalla malattia in parola;

Richiamato il d.d.s. n. 5080 del 17 maggio 2007 «piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva (IBR): revoca del d.d.u.o n° 454 del 19 gennaio 2005 «piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva» e contestuale approvazione di nuove misure sanitarie per la prevenzione e il controllo dell'IBR in Lombardia»;

Appurato che la sieroprevalenza dell'infezione della rinotracheite infettiva bovina evidenziata dagli esiti dell'attività di prevenzione e controllo di cui al suddetto piano, pur essendo inizialmente diminuita, è rimasta sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi anni, attestandosi circa al 36%;

Richiamata la d.g.r. n. X/2935 del 19 dicembre 2014 recante «Approvazione del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2015 - 2018» che ha individuato fra gli «obiettivi strategici» la riduzione della prevalenza dell'infezione negli allevamenti bovini da riproduzione e la loro certificazione nei confronti della rinotracheite infettiva bovina (IBR);

Ritenuto pertanto di adottare ulteriori misure di lotta per conseguire il risultato summenzionato, disponendo in materia di:

- limitazione delle movimentazioni per gli animali sieropositivi;
- requisiti per la movimentazione di animali provenienti da allevamenti a medio ed alto rischio (test pre-movimento e vaccinazione);
- attività di sorveglianza;

Verificato che l'allegato A al presente atto, recante «Piano regionale di controllo e certificazione della rinotracheite infettiva bovina (IBR)», introduce nuove misure sanitarie al fine di ottenere zone del territorio regionale a «basso rischio» o «indenni»;

Sentiti:

- i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.TT.SS.;
- le Associazioni di Categoria degli allevatori;

Viste:

- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di revocare il d.d.s. n° 5080 del 17 maggio 2007 «piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva (ibr): revoca del d.d.u.o n° 454 del 19 gennaio 2005 «piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva» e contestuale approvazione di nuove misure sanitarie per la prevenzione e il controllo dell'ibr in Lombardia»;

2. di approvare l'Allegato A recante «Piano regionale di controllo e certificazione della rinotracheite infettiva bovina (IBR)», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta registrazioni contabili;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della d.g. welfare.

Il dirigente della struttura  
sanità veterinaria e tutela  
animali d'affezione  
Laura Gemma Brenzoni

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

## PIANO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLA RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA (IBR)

### 1. OBIETTIVI

Obiettivo del presente Piano di controllo è di ridurre la sieroprevalenza in allevamenti bovini da riproduzione nei confronti dell'infezione del virus dell'IBR, al fine di ottenere delle zone del territorio regionale a basso rischio o indenni.

Gli strumenti per giungere a tale obiettivo sono:

- limitazione delle movimentazioni per gli animali sieropositivi
- requisiti per la movimentazione di animali provenienti da allevamenti a medio ed alto rischio (test pre-movimento e vaccinazione)
- attività di sorveglianza

### 2. LIVELLI DI RISCHIO DEGLI ALLEVAMENTI E TERRITORI

Il livello di rischio degli allevamenti e del territorio dipende dagli esiti dell'attività di sorveglianza, secondo quanto indicato al punto successivo, e dai dati derivanti dalla attività di sorveglianza e controllo nei confronti dell'IBR, svolta a partire dal 2010; in particolare: i dati derivanti dalla attività di sorveglianza e controllo nei confronti dell'IBR, svolta a partire dal 2010, verranno elaborati e messi a disposizione dei DPV dall'OEVR e definiranno la situazione sanitaria di partenza. Sulla base dell'attività svolta dai DPV ai sensi del presente provvedimento verranno successivamente aggiornate le informazioni relative ai singoli allevamenti e territori provinciali.

L'OEVR aggiorna ed elabora tali informazioni almeno ogni 12 mesi, ai fini della classificazione sanitaria dei territori.

Gli allevamenti bovini e bufalini da riproduzione sono così classificati:

#### A. Allevamenti a basso rischio:

1. allevamenti aderenti al Piano di Certificazione per BHV1, che hanno acquisito la qualifica di "allevamento sieronegativo" o "allevamento indenne"
2. allevamenti da latte non aderenti al Piano di Certificazione per BHV1, sieronegativi, il cui stato sanitario viene confermato dall'attività di sorveglianza effettuata anche sul latte di massa.

#### B. Allevamenti a medio rischio:

1. allevamenti non aderenti nei quali l'attività di sorveglianza ha stimato una sieroprevalenza inferiore al 5%.
2. Allevamenti da latte non aderenti nei quali l'attività di sorveglianza sul latte di massa ha dato esito positivo ma nei quali si applica un piano di profilassi vaccinale
3. allevamenti non aderenti al Piano di Certificazione per BHV1, nei quali l'attività di sorveglianza ha stimato una sieroprevalenza pari o superiore al 5% e che applicano un piano di profilassi vaccinale
4. allevamenti aderenti al Piano di certificazione, in corso di acquisizione o riacquisizione della qualifica

#### C. Allevamenti ad alto rischio:

1. Allevamenti non aderenti al Piano di Certificazione per BHV1, nei quali l'attività di sorveglianza ha stimato una sieroprevalenza pari o superiore al 5% ma che non hanno in atto piani di profilassi
2. Allevamenti da latte non aderenti nei quali l'attività di sorveglianza sul latte di massa ha dato esito positivo e nei quali non si applica un piano di profilassi vaccinale
3. Allevamenti a stato sanitario sconosciuto
4. Allevamenti con infezione da BHV1 confermata negli ultimi 6 mesi

In base al livello di rischio degli allevamenti, il TERRITORIO provinciale si può classificare in:

1. ALTO RISCHIO: territorio in cui la percentuale degli allevamenti ad alto rischio è superiore al 30%.
2. MEDIO RISCHIO: territorio in cui la percentuale degli allevamenti ad alto rischio è compresa tra il 30 e il 10%.
3. BASSO RISCHIO: territorio in cui la percentuale degli allevamenti ad alto rischio è inferiore al 10%.

### 3. NORME GENERALI

- a. Negli allevamenti da riproduzione posti sul territorio della regione Lombardia è vietata l'introduzione di animali sieropositivi per BHV1.
- b. Gli animali che sono risultati sieropositivi per BHV1, indipendentemente dalla finalità per cui sono stati svolti gli accertamenti diagnostici, eventualmente effettuati anche precedentemente all'entrata in vigore di tale provvedimento, non devono essere sottoposti alle attività di sorveglianza di cui al punto 4.
- c. Obbligo di segnalare al Dipartimento di Prevenzione Veterinario (DPV):
  - "casi sospetti" di infezione da BHV1 in allevamento, (animali con forme cliniche riconducibili a BHV1 o positività a test diagnostici su latte di massa in allevamenti sieronegativi)
  - "caso confermato" di infezione da BHV1 (animali con forme cliniche riconducibili a BHV1 e contestuale positività virologica a test diagnostici)

Il DPV, sulla base degli esiti della attività svolta, registra e aggiorna in BDR lo stato sanitario degli allevamenti:

- aderente, in corso di certificazione

- aderente indenne
- aderente sieronegativo
- aderente con certificazione sospesa/revocata
- non aderente a basso rischio
- non aderente medio rischio
- alto rischio

#### 4. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA

Negli allevamenti non aderenti al Piano di certificazione viene svolta un'attività di sorveglianza nei confronti dell'infezione da BHV-1, per definire e/o aggiornare il livello sanitario dei singoli allevamenti e per individuare gli animali sieropositivi.

Essa viene attuata in occasione delle attività di bonifica sanitaria e delle movimentazioni di bovini tra allevamenti da riproduzione.

##### 4.1 BONIFICA SANITARIA

Contestualmente alla attività di bonifica sanitaria, saranno sottoposti ad accertamenti diagnostici nei confronti del BHV-1 gli animali superiori ai 24 mesi di età, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella 1, in grado di evidenziare una prevalenza attesa pari o superiore al 5% con un livello di confidenza del 95%. Agli animali risultati positivi, si applica quanto previsto al punto 3.b.

Negli allevamenti da latte sieronegativi, viene anche effettuata attività di sorveglianza mediante accertamento diagnostico su latte di massa, contestualmente a quello effettuato nei confronti della brucellosi; se tale accertamento dà esito positivo, nel corso della successiva attività di sorveglianza, gli animali superiori ai 12 mesi saranno sottoposti ad accertamento sierologico nei confronti dell'BHV-1, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella 1, in grado di evidenziare una prevalenza attesa pari o superiore al 5% con un livello di confidenza del 95%; agli animali risultati positivi, si applica quanto previsto al punto 3.b.

Consistenza	Numero animali da prelevare
Fino a 10	tutti
20	19
30	25
40	31
50	34
60	37
70	39
80	41
90	42
100	44
200	50
>200	55

Nel caso uno o più campioni abbia esito positivo, significa che l'infezione è presente in allevamento con una prevalenza pari o superiore al 5%.

Se tutti i campioni hanno esito negativo, la prevalenza dell'infezione in allevamento è inferiore al 5%.

##### 4.2 MOVIMENTAZIONE

La movimentazione tra allevamenti da riproduzione è vincolata all'esito favorevole di accertamento sierologico, effettuato nei 30 gg precedenti la movimentazione, sui capi di età superiore ai 12 mesi. Tale accertamento non è richiesto per i capi che si movimentano da allevamenti aderenti al Piano di Certificazione, indenni o sieronegativi e tra allevamenti della medesima proprietà.

#### 5. PROFILASSI IMMUNIZZANTE

In tutti gli allevamenti bovini da riproduzione ad **alto rischio**, e in quelli **a medio rischio solo se si trovano in territori ad alto rischio**, i capi si possono movimentare verso altri allevamenti da riproduzione a condizione che siano vaccinati e che abbiano completato l'intervento immunizzante almeno da 15 giorni prima della movimentazione.

Sono inoltre soggetti all'obbligo della profilassi immunizzante gli animali degli allevamenti bovini che praticano l'alpeggio e che risultano infetti da IBR (Indipendentemente dalla prevalenza dell'infezione) o il cui stato sanitario risulta sconosciuto.

Negli allevamenti in cui è prevista e/o attuata la profilassi immunizzante il piano vaccinale deve essere:

- basato esclusivamente sull'utilizzo di un vaccino marker delecto.
- concordato con il DPV e IZSLER
- eseguito sotto la responsabilità del Veterinario Responsabile del Piano

In ogni caso il primo intervento immunizzante deve essere effettuato dopo il 3° mese di età e ripetuto a distanza di 3 settimane; i successivi interventi immunizzanti di richiamo devono essere ripetuti con cadenza semestrale (annuale negli allevamenti a basso rischio).

#### 6. PIANO REGIONALE DI CERTIFICAZIONE PER BHV1

L'adesione al Piano di certificazione è volontaria e consente di acquisire e mantenere la qualifica di allevamento sieronegativo o indenne da BHV-1.

Serie Ordinaria n. 8 - Lunedì 22 febbraio 2016

Essa va formalizzata attraverso la compilazione di un'istanza (All. 1) che riporta gli obblighi assunti dall'allevatore, il nominativo del Veterinario da lui individuato quale Responsabile del Piano, nonché lo stato sanitario che intende acquisire e mantenere.

Gli allevatori che hanno aderito al Piano regionale degli anni precedenti e che hanno continuativamente assolto agli obblighi previsti, conservano la qualifica di "allevamento indenne da BHV-1" acquisita, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dal precedente piano regionale (DDS n.5080/2007, Allegato 1 punto 6.f) ai fini del mantenimento della qualifica.

Gli altri allevatori che hanno aderito al Piano regionale degli anni precedenti e che sono invece stati sottoposti con esito favorevole solo alla attività di controllo, disposta dalla UO Veterinaria con nota H1.2011.3577 del 4 febbraio 2011 e smi, acquisiscono, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la qualifica di "allevamento sieronegativo da BHV-1"

Gli allevatori che hanno aderito al Piano regionale degli anni precedenti non devono nuovamente formalizzare la propria adesione al Piano. In ogni caso, l'eventuale revoca all'adesione al Piano di certificazione va formalizzata con la compilazione di un'istanza (All. 1)

Le attività di controllo conseguenti all'adesione al Piano di Certificazione sono svolte direttamente dai DPV o sotto la loro responsabilità.

#### Obblighi degli aderenti al Piano regionale di Certificazione

L'allevatore aderente al Piano si impegna al rispetto delle misure sanitarie di cui al presente decreto, in particolare:

- segnalare ai DPV, anche tramite il Veterinario Responsabile del Piano, la presenza di sospetti di infezione da BHV1 o casi confermati
- a mettere in atto misure di biosicurezza utili per impedire l'ingresso dell'infezione in allevamento e a limitarne la diffusione;
- a redigere, in caso di allevamenti a medio o alto rischio, tramite il Veterinario Responsabile del Piano di certificazione, un "piano aziendale" con l'indicazione delle misure che si intendono adottare per ridurre il livello di rischio, comprensivo del piano vaccinale.

#### 6.1 ALLEVAMENTO SIERONEGATIVO DA BHV-1

##### 6.1.1 Ottenimento della qualifica di "allevamento sieronegativo da BHV-1"

Un allevamento bovino da riproduzione ottiene la qualifica di "allevamento sieronegativo da BHV1" qualora:

- tutti i bovini superiori ai 9 mesi di età sono stati sottoposti con esito favorevole da non oltre 12 mesi, ad un accertamento sierologico nei confronti dell'BHV1, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella 1

oppure

- l'attività di sorveglianza, sierologica e sul latte di massa, quest'ultima per due controlli consecutivi, effettuata da non oltre 12 mesi, hanno dato esito favorevole.

##### 6.1.2 Mantenimento della qualifica di "allevamento sieronegativo da BHV-1"

Un'azienda di bovini da riproduzione mantiene la qualifica di allevamento sieronegativo da BHV-1 se:

1. nell'azienda non è stato segnalato alcun sospetto di infezione da BHV-1 negli ultimi 6 mesi e
2. nessuno dei bovini presenti nell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV-1
3. tutti i bovini superiori ai 24 mesi di età sono stati sottoposti con esito favorevole, da non oltre 12 mesi, ad un accertamento sierologico nei confronti dell'IBR, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella 1 e a intervalli non superiori a 12 mesi, oppure, negli allevamenti con un massimo di 50 capi in lattazione, qualora gli accertamenti diagnostici effettuati sul latte di massa, contestualmente a quelli effettuati nei confronti della brucellosi, danno esito negativo.

##### 6.1.3 Sospensione e revoca delle qualifica di "allevamento sieronegativo da BHV-1"

In caso di riscontro di sieropositività ad una prova ufficiale, o di positività riscontrata all'esame sul latte di massa, la qualifica viene sospesa fino all'accertamento della prevalenza dell'infezione nell'allevamento, mediante controllo sierologico su tutti i capi presenti e di età superiore ai 9 mesi.

- Qualora i capi sieropositivi siano in numero limitato (prevalenza inferiore al 5%), la Qualifica può essere mantenuta se i soggetti positivi sono macellati negli 8 giorni successivi e l'esame sierologico su tutti gli animali di età superiore ai 9 mesi, eseguito dopo 21 giorni dall'eliminazione dei soggetti positivi, dà esito negativo.

- Qualora la prevalenza dell'infezione risulti superiore al 5%, la qualifica viene revocata.

In entrambi i casi deve altresì essere condotta una accurata indagine epidemiologica, allo scopo di accertare come l'infezione sia entrata e si sia diffusa nell'allevamento.

##### 6.1.4 Riacquisizione delle qualifica di "allevamento sieronegativo da BHV-1"

Dopo la revoca, la qualifica viene riacquisita quando, dopo almeno 30 gg dall'allontanamento di tutti gli animali sieropositivi, tutti gli animali superiori ai 9 mesi di età sono stati sottoposti con esito favorevole ai controlli di cui al punto 6.1.1.

#### 6.2. ALLEVAMENTO INDENNE DA BHV-1

##### 6.2.1 Ottenimento della qualifica "allevamento indenne da BHV-1"

Un'azienda di bovini è considerata indenne dall'infezione da BHV-1 se soddisfa le seguenti condizioni:

1. nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV-1 negli ultimi 6 mesi;
2. nessuno dei bovini presenti nell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV-1;
3. tutti gli animali introdotti in allevamento sono scortati da certificato sanitario che ne attesta la provenienza da allevamento indenne da BHV-1. In deroga è ammessa l'introduzione di bovini provenienti da allevamenti non indenni da BHV-1, purché siano

- sottoposti nell'allevamento d'origine ad un accertamento sierologico favorevole nei trenta giorni precedenti l'introduzione e, nell'allevamento di destinazione, dopo 21 giorni dall'introduzione, ad un altro accertamento favorevole. Durante tale periodo gli animali devono essere opportunamente isolati dal resto dell'allevamento;
4. le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente al Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 132 e smi o sono state fecondate da tori di aziende indenni da BHV-1 o situate in Stati membri o regioni degli stessi riconosciuti indenni. Gli eventuali embrioni utilizzati sono ottenuti da donatrici appartenenti ad allevamenti indenni da BHV-1, oppure sono trattati con chimotripsina;
  5. nell'azienda è stata applicata almeno una delle seguenti procedure:
    - a. tutti i bovini maschi e femmine di età superiore a 9 mesi sono sottoposti, con un intervallo fra 5 e 7 mesi, a due controlli sierologici per la ricerca di anticorpi totali o gE contro BHV-1 con esito negativo;
    - b. tutti gli animali in lattazione sono sottoposti con esito favorevole ad un duplice accertamento per la ricerca di anticorpi contro BHV-1, con un intervallo fra 5 e 7 mesi, o su campione individuale di latte o su un insieme di campioni di latte provenienti da non più di 5 animali. Inoltre, tutte le femmine non in lattazione e tutti i maschi di età superiore a 9 mesi sono sottoposti, sempre con un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi, ad un duplice accertamento sierologico con esito negativo;
  6. nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30% dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione:
    - a. le vacche in lattazione sono sottoposte, con un intervallo di almeno 3 mesi, a 3 campioni di latte, raccolti, a seconda delle specifiche dell'esame impiegato, da un gruppo di non più di 50 animali per la ricerca di anticorpi contro BHV-1, con esito negativo
    - b. tutte le femmine non in lattazione e tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati sono sottoposti ad un campione di sangue per la ricerca di anticorpi totali o gE con esito negativo.

#### 6.2.2 Mantenimento della qualifica di "allevamento indenne da BHV-1"

Un'azienda di bovini mantiene la qualifica di indenne da BHV-1 se:

1. le condizioni, di cui ai punti da 1 a 4, continuano ad essere soddisfatte;
2. tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi totali o gE, effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;
3. gli animali occasionalmente venuti a contatto con altri di livello sanitario inferiore, devono essere sottoposti, con esito favorevole, a controllo sierologico, con spese (prelievo ed esame di laboratorio) a carico del proprietario. Tale accertamento deve essere effettuato dopo 21 giorni dal rientro degli animali in allevamento. Durante tale periodo gli animali devono essere opportunamente isolati dal resto dell'allevamento;

#### 6.2.3 Sospensione e revoca della qualifica

In caso di riscontro di sieropositività ad una prova ufficiale, o di positività riscontrata all'esame sul latte di massa, la qualifica viene sospesa fino all'accertamento della prevalenza dell'infezione nell'allevamento, mediante controllo sierologico su tutti i capi presenti e di età superiore ai 9 mesi.

- Qualora i capi sieropositivi siano in numero limitato (prevalenza inferiore al 5%), la Qualifica può essere mantenuta se i soggetti positivi sono macellati negli 8 giorni successivi e l'esame sierologico su tutti gli animali di età superiore ai 9 mesi, eseguito dopo 21 giorni dall'eliminazione dei soggetti positivi, dà esito negativo.

- Qualora la prevalenza dell'infezione risulti superiore al 5%, la qualifica viene revocata.

In entrambi i casi deve altresì essere condotta una accurata indagine epidemiologica, allo scopo di accertare come l'infezione sia entrata e si sia diffusa nell'allevamento.

La qualifica è revocata anche nel caso in cui siano introdotti animali senza le prove previste.

#### 6.2.4 Riacquisizione della qualifica

Dopo la revoca, la qualifica viene riacquisita quando, dopo almeno 30 gg dalla rimozione di tutti gli animali sieropositivi, tutti gli animali superiori ai 9 mesi di età sono stati sottoposti con esito favorevole a 2 accertamenti sierologici effettuati ad un intervallo di almeno 2 mesi, contestualmente ai quali, negli allevamenti da latte, deve essere effettuato anche un prelievo del latte di massa

### **7. OBBLIGATORIETA' PIANO DI CERTIFICAZIONE**

I DPV, sentite le Associazioni di categorie, possono rendere obbligatoria l'esecuzione del Piano di Certificazione in tutti gli allevamenti bovini da riproduzione presenti nel proprio territorio, quando:

- più del 60% degli animali o più del 50% degli allevamenti da riproduzione abbia ottenuto qualifica di Allevamenti indenne o sieronegativo, al fine di ottenere la qualifica di "territorio indenne";
- il territorio è a basso rischio, al fine di ottenere la qualifica di "territorio sieronegativo".

Qualora un territorio abbia acquisito la qualifica di "territorio indenne da BHV-1" I DPV possono, per il tramite della Regione, richiedere il riconoscimento comunitario.

### **8. SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI**

Le funzionalità per la gestione dello stato sanitario degli allevamenti e degli animali nei confronti dell'infezione da BHV-1, delle relative certificazioni, degli accertamenti diagnostici e per la relativa reportistica, vengono rese disponibili nei sistemi informativi regionali.

### **9. COSTI**

I costi dei prelievi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale qualora sono effettuati:

Serie Ordinaria n. 8 - Lunedì 22 febbraio 2016

- contestualmente alle operazioni di bonifica sanitaria o altri controlli ufficiali;
- al fine dell'attività di sorveglianza, ad eccezione di quella svolta per la movimentazione;

diversamente sono a carico dell'allevatore.

I costi degli esami di laboratorio sono a carico dell'IZSLER qualora sono effettuati:

- per il mantenimento della qualifica sanitaria, a seguito dell'adesione al Piano di certificazione
- per l'attività di sorveglianza, compresa quella svolta ai fini della movimentazione;

diversamente sono a carico dell'allevatore.

I costi della profilassi immunizzante sono a carico dell'allevatore, salvo diversa indicazione da parte della Regione per i capi destinati all'alpeggio.

#### 10. SANZIONI

Ai trasgressori delle norme previste dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 358 del T.U.LL.SS., in combinato disposto con il D.Lvo n.196/99, art. 16, comma 1.

#### 11. NORME TRANSITORIE

Il presente Piano di controllo e certificazione si applica a decorrere dalla operatività delle funzionalità dei sistemi informativi regionali citati al punto 8, di cui verrà data comunicazione da parte della DG Welfare.

**DOMANDA DI ADESIONE/REVOCA AL PIANO DI CERTIFICAZIONE PER BHV1**

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della  
ATS.....

Il sottoscritto ..... Cognome ..... Nome .....

In qualità di Proprietario  Responsabile  Detentore

Ragione sociale allevamento .....

Codice aziendale

sito nel Comune .....

Via / Località .....

Telefono .....

**CHIEDE**

di aderire al Piano di certificazione per BHV-1 al fine di acquisire e/o mantenere lo status di.

Allevamento sieronegativo da BHV-1

Allevamento Indenne da BHV-1

**DICHIARA**

- 1) di avvalersi, in qualità di Responsabile del Piano, della collaborazione tecnica del Dott. .... Medico Veterinario, tel. ...., iscritto all'Albo della provincia di ..... n .....
- 2) di accettare gli obblighi previsti dal Piano di certificazione, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal Medico Veterinario responsabile del Piano o dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario;

OPPURE

**CHIEDE**

di revocare la propria adesione al Piano di certificazione per BHV-1

Li ..... Firma del richiedente .....

Veterinario Responsabile del Piano di certificazione.....

